

COPIA STUDIO



Comune di Monteverdi Marittimo

Provincia di Pisa

Prot.	AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO Via IV Novembre, 1 56040 Monteverdi Marittimo Provincia di Pisa/
COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO 04 GIU 2015 PROT. 2412 CAT. CLASS. FASC.	

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (ex art. 79 L.R. 1/2005 e s.m.i. ora L.R.T. 65/2014)

VARIANTE ALLA D.I.A./ S.C.I.A n° _____ DEL _____


VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE n° _____ DEL _____

SOGGETTA AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI

NON SOGGETTA AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI

N.B.: il pagamento dei contributi di cui alla L.R.T. 65/2014 deve avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA.

Il sottoscritto



ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, 1° comma, D.P.R., n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA/NO

Di avere titolo legittimo a presentare la pratica edilizia in qualità di (1) **PROPRIETARIO** come risulta da:

Atto di compravendita rep. n. 1152 del 23 MAGGIO 2013



Oggetto: Zone Sismiche - Preavviso scritto con contestuale deposito di progetto ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e dell'art. 169 della L.R.T. 65/2014

Attestazione di deposito progetto.

Comune: [REDACTED]

Committente: [REDACTED]

Lavori di: Realizzazione di fabbricato ad uso di civile abitazione - muratura ordinaria

Progetto n. 13465

Protocollo n. 2016004345

Al Committente [REDACTED]

Al D.L. [REDACTED]

Vista l'istanza con contestuale deposito del progetto pervenuta in data 26/01/2016 con la presente si comunica che tale istanza è stata accolta e il progetto è stato acquisito e vidimato dal sistema informativo della Regione Toscana P.O.R.T.O.S..

All'istanza e al progetto allegato è stato attribuito n. protocollo 2016004345 e n. progetto 13465 ai quali dovrà essere fatto riferimento per tutte le successive comunicazioni con il Settore Sismica.

Nel caso in cui gli interventi siano ubicati in un comune ad alta sismicità (zona sismica 2), l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001.

In tal caso, nei prossimi giorni, verrà formalmente comunicato l'avvio del procedimento.

Per accedere in visualizzazione a tutta la documentazione depositata è necessario inserire in:

<http://www307.regione.toscana.it/web/genio-online/ricerca-documentazione> il numero di progetto e il codice sotto riportato.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza:

Nome allegato Modello A Monteverdi monof.pdf.p7m tipo A00 md5 ec90b4386a64af3a4ecf125b51d35ed2
Nome allegato A1 inquadramento Monteverdi.pdf.p7m tipo A01 md5 dbfd788916444aeb923586a8e1afac98
Nome allegato A2 progetto Monteverdi monof.pdf.p7m tipo A02 md5 cfdc7647bf1f6ca9a2729b7790a6d8ba
Nome allegato A3 - relazione generale Monteverdi monof.pdf.p7m tipo A03 md5 b80f5c102df2fb893a43a580cd5227a1
Nome allegato A4 - relazione materiali Monteverdi monof.pdf.p7m tipo A04 md5 6312dd4ea39d96ca4c50651134812f8b
Nome allegato INDAGINE GEOLOGICA Monteverdi Comparto 7.pdf.p7m tipo A05 md5 86d74be160fe246c28b343832682c674
Nome allegato A13 Piano di manutenzione Monteverdi monof.pdf.p7m tipo A13 md5 de2a172c3035ceec4d027aefc62b89d
Nome allegato SCHEDA DI SINTESI ASPETTI GEOLOGICI Monteverdi Comparto 7.pdf.p7m tipo A14 md5 62ade9b9d3d7efd3651a9260faa236d0
Nome allegato deposito pratica Monteverdi monof.pdf.pdf.p7m tipo 111 md5 cfb1e8db6b4264265787591b33f50fbc
Nome allegato INDAGINE GEOLOGICA Monteverdi Comparto 7.pdf.p7m tipo A06 md5 86d74be160fe246c28b343832682c674
Nome allegato A7 - relazione fondazioni Monteverdi monof.pdf.p7m tipo A07 md5 3129acfe4130011de21fa471d9685a35
Nome allegato A8 - relazione calcolo Monteverdi monof.pdf.p7m tipo A08 md5 f880cf3a596123b9930c01b2712a5c5f



94377ca1-7821-4802-9ed3-c2181bef6b7a



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche
ambientali, Energia e Cambiamenti climatici**

Settore SISMICA
Sede di
Genio Civile di Pisa

Nome allegatoA9 fascicolo dei calcoli Monteverdi monof.pdf.p7m tipo A09 md5
6fd83ab74924acb4be242380cb63bfd6

Nome allegatoA10 strutture Monteverdi monof 20-01-16 def.pdf.p7m tipo A10 md5
f3f2ada09407caca837470578bf3bdef

Nome allegatopagamento Monteverdi monof.pdf.p7m tipo APM md5
bb8584bb18339f6d6b745dae7084a269



94377ca1-7821-4802-9ed3-c2181bef6b7a



Comune di Monteverdi
Marittimo

Allo Sportello unico dell'Edilizia
Allo Sportello unico delle Attività Produttive

PRATICA di riferimento:

- PERMESSO DI COSTRUIRE n° _____ del _____
- S.C.I.A pratica numero 2612 del 04/06/2015
- Atto di voltura intestatario n° _____ del _____

PRATICA n.:



**COMUNICAZIONE FINE LAVORI con VARIANTE FINALE
e CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

ai sensi degli artt. 143 e 149 della LRT 10 Novembre 2014 n° 85

Dati relativi all'Immobile:

Ubicazione: frazione GUALDA
Via... POGGIO DEL CASTELLUCCIO n. ✓

Identificativi catastali: Terreni Fabbricati

foglio n. 69 particella n. 383 sub
particella n. 386 sub
particella n. 387 sub
n. 390
n. 406
n. 408
n. 409
n. 416
n. 417

destinazione d'uso: invariata (specificare) CIVILE ABITAZIONE
 nuova destinazione

DATI ANAGRAFICI - Compilare inserendo la prima anagrafica proprietario/aventi titolo

Il sottoscritto/a Cognome [REDACTED]
Nome [REDACTED] Nato il 13/06/1969
A VOLTERRA Codice Fiscale [REDACTED]
Residente (Località - Comune) [REDACTED] CAP [REDACTED]
Indirizzo [REDACTED] N° [REDACTED]

DATI DI CONTATTO - Compilare gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

Telefono [REDACTED] Cellulare [REDACTED]
PEC [REDACTED]

in qualità di PROPRIETARIO RAPPRESENTANTE LEGALE della sottocitata ditta

DATI IDENTIFICATIVI PERSONA GIURIDICA - Compilare se la persona fisica di cui sopra è legale rappresentante della persona giuridica sottoindicata

Ragione Sociale _____ P.I.V.A/CF _____
Sede Legale (Località - Com. _____) CAP _____
Indirizzo _____ N° _____

Iscritta alla C.C.I.A.A. _____

DATI DI CONTATTO - Compilare gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

Telefono _____ Cellulare _____
PEC _____

COMUNICA

che in data 22-08-16 sono stati ultimati i lavori di cui alla pratica edilizia citata in frontespizio.

DICHIARA

- **CHE I LAVORI SONO STATI REALIZZATI IN CONFORMITÀ AL PROGETTO PRESENTATO FATTE SALVE LE VARIANTI APPORTATE IN CONFORMITÀ ALL'ART. 143 LEGGE REGIONE TOSCANA 65/2014 CHE NON HANNO COMPORTATO LA SOPENSIONE DEI LAVORI ED OGGETTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE**

in quanto tali varianti:

- sono conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, comunque non sono in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- non comportano modifiche della sagoma di edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Codice oppure ricadente in zona omogenea "A" di cui al D.M. 1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né introducono innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, o che comportano incrementi di volumetria, oppure incidono sulle dotazioni di standard;
- non riguardano immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, oppure sono state realizzate a seguito dell'acquisizione degli atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;
- non riguardano l'aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, oppure sono state realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure ancora, hanno ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 149 del Codice medesimo.
- non si configurano come variazioni essenziali così definite dall'art.197, al permesso di costruire, e sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie rientrando nei casi previsti dall'art. 143 comma 2 e che nel caso in cui gli immobili siano tutelati ai fini idrogeologici, ambientali o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, sono realizzate a seguito di acquisizione degli atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore.

Ispezione telematica

Ispezione n. T88890 del 31/12/2020

per denominazione
Richiedente [REDACTED]**Dati della richiesta**Denominazione: [REDACTED]
Tipo di formalità: Tutte
Ulteriori restrizioni: Nessuna**Situazione aggiornamento**

Periodo informatizzato dal	19/12/1997 al	31/12/2020
Periodo recuperato e validato dal	02/01/1979 al	18/12/1997

Elenco omonimi

1. MASSA DEI CREDITORI FALLIMENTO [REDACTED]
Con sede in
Codice fiscale
2. [REDACTED]
Con sede in [REDACTED]
Codice fiscale [REDACTED]

* Codice fiscale validato in anagrafe tributaria

Volumi repertori

Per il soggetto\i richiesto\i non sono stati acquisiti volumi repertori

Elenco sintetico delle formalita

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 24/05/2013 - Registro Particolare 2549 Registro Generale 3502
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 1152/728 del 23/05/2013
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
2. ISCRIZIONE CONTRO del 24/05/2013 - Registro Particolare 531 Registro Generale 3503
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 1153/729 del 23/05/2013
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
Documenti successivi correlati:

Ispezione telematica

Ispezione n. T88890 del 31/12/2020

per denominazione

Richiedente [REDACTED]

-
1. Annotazione n. 386 del 20/05/2014 (RESTRIZIONE DI BENI)
 2. Annotazione n. 634 del 19/08/2015 (RESTRIZIONE DI BENI)

 3. ISCRIZIONE CONTRO del 20/05/2014 - Registro Particolare 438 Registro Generale 3106
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 2065/1370 del 14/05/2014
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
Documenti successivi correlati:
 1. Annotazione n. 707 del 06/10/2014 (EROGAZIONE PARZIALE)
 2. Annotazione n. 226 del 08/04/2015 (EROGAZIONE PARZIALE)
 3. Annotazione n. 341 del 14/05/2015 (EROGAZIONE PARZIALE)
 4. Annotazione n. 966 del 04/10/2016 (EROGAZIONE A SALDO)
 5. Annotazione n. 967 del 04/10/2016 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA)

 4. TRASCRIZIONE CONTRO del 24/07/2014 - Registro Particolare 3355 Registro Generale 4618
Pubblico ufficiale SEGRETARIO COMUNALE Repertorio 539 del 15/05/2014
ATTO TRA VIVI - CONVENZIONE EDILIZIA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
Nota disponibile in formato elettronico

 5. TRASCRIZIONE CONTRO del 24/07/2014 - Registro Particolare 3356 Registro Generale 4619
Pubblico ufficiale SEGRETARIO COMUNALE Repertorio 540 del 15/05/2014
ATTO TRA VIVI - CONVENZIONE EDILIZIA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
Nota disponibile in formato elettronico

 6. TRASCRIZIONE CONTRO del 19/01/2015 - Registro Particolare 254 Registro Generale 348
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 2684/1821 del 24/12/2014
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

 7. TRASCRIZIONE CONTRO del 19/01/2015 - Registro Particolare 255 Registro Generale 349
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 2684/1821 del 24/12/2014
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

Ispezione telematica

Ispezione n. T88890 del 31/12/2020

per denominazione

Richiedente [REDACTED]

-
8. ISCRIZIONE CONTRO del 19/08/2015 - Registro Particolare 922 Registro Generale 5709
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 3254/2229 del 17/08/2015
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 763 del 19/10/2015 (EROGAZIONE PARZIALE)
 2. Annotazione n. 893 del 30/11/2015 (EROGAZIONE PARZIALE)
 3. Annotazione n. 1002 del 24/12/2015 (EROGAZIONE PARZIALE)
 4. Annotazione n. 242 del 23/02/2016 (EROGAZIONE PARZIALE)
 5. Annotazione n. 372 del 04/04/2016 (EROGAZIONE PARZIALE)
 6. Annotazione n. 473 del 06/05/2016 (EROGAZIONE PARZIALE)
 7. Annotazione n. 968 del 04/10/2016 (EROGAZIONE A SALDO)
 8. Annotazione n. 969 del 04/10/2016 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA)
 9. Annotazione n. 970 del 04/10/2016 (RESTRIZIONE DI BENI)
 10. Comunicazione n. 997 del 14/11/2016 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 13/10/2016.
Cancellazione parziale eseguita in data 14/11/2016 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D. Lgs 385/1993)
 11. Comunicazione n. 1009 del 14/11/2016 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 13/10/2016.
Cancellazione parziale eseguita in data 15/11/2016 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D. Lgs 385/1993)
 12. Comunicazione n. 1010 del 14/11/2016 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 13/10/2016.
Cancellazione parziale eseguita in data 15/11/2016 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D. Lgs 385/1993)
 13. Comunicazione n. 1011 del 14/11/2016 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 13/10/2016.
Cancellazione parziale eseguita in data 15/11/2016 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D. Lgs 385/1993)
 14. Comunicazione n. 878 del 15/09/2017 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 18/08/2017.
Cancellazione parziale eseguita in data 18/09/2017 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D. Lgs 385/1993)
9. TRASCRIZIONE CONTRO del 27/10/2016 - Registro Particolare 5918 Registro Generale 8312
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 4475/3147 del 13/10/2016
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)

Ispezione telematica

Ispezione n. T88890 del 31/12/2020

per denominazione

Richiedente [REDACTED]

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

10. TRASCRIZIONE CONTRO del 27/10/2016 - Registro Particolare 5919 Registro Generale 8313
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 4475/3147 del 13/10/2016
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
11. TRASCRIZIONE CONTRO del 27/10/2016 - Registro Particolare 5920 Registro Generale 8314
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 4476/3148 del 13/10/2016
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
12. TRASCRIZIONE CONTRO del 27/10/2016 - Registro Particolare 5921 Registro Generale 8315
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 4476/3148 del 13/10/2016
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
13. TRASCRIZIONE CONTRO del 27/10/2016 - Registro Particolare 5923 Registro Generale 8318
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 4477/3149 del 13/10/2016
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
14. TRASCRIZIONE CONTRO del 27/10/2016 - Registro Particolare 5924 Registro Generale 8319
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 4477/3149 del 13/10/2016
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
15. TRASCRIZIONE CONTRO del 27/10/2016 - Registro Particolare 5925 Registro Generale 8320
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 4478/3150 del 13/10/2016
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

Ispezione telematica

Ispezione n. T88890 del 31/12/2020

per denominazione

Richiedente [REDACTED]

-
16. TRASCRIZIONE CONTRO del 27/10/2016 - Registro Particolare 5926 Registro Generale 8321
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 4478/3150 del 13/10/2016
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
17. TRASCRIZIONE CONTRO del 08/02/2017 - Registro Particolare 693 Registro Generale 1008
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 16537/9947 del 06/02/2017
ATTO TRA VIVI - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
18. TRASCRIZIONE CONTRO del 08/02/2017 - Registro Particolare 694 Registro Generale 1009
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 16538/9948 del 06/02/2017
ATTO TRA VIVI - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
19. ISCRIZIONE CONTRO del 03/08/2017 - Registro Particolare 983 Registro Generale 6267
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 5394/3835 del 01/08/2017
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO TERZO DATORE D'IPOTECA
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 1414 del 21/12/2017 (RESTRIZIONE DI BENI)
2. Annotazione n. 1458 del 28/12/2017 (RESTRIZIONE DI BENI)
20. ISCRIZIONE CONTRO del 03/08/2017 - Registro Particolare 984 Registro Generale 6276
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 5395/3836 del 01/08/2017
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 1415 del 21/12/2017 (RESTRIZIONE DI BENI)
2. Annotazione n. 1459 del 28/12/2017 (RESTRIZIONE DI BENI)
21. TRASCRIZIONE CONTRO del 11/09/2017 - Registro Particolare 4945 Registro Generale 7092
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 17224/10471 del 08/09/2017

Direzione Provinciale di PISA
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di VOLTERRA

Data 31/12/2020 Ora 18:00:08
Pag. 6 - Fine

Ispezione telematica

Ispezione n. T88890 del 31/12/2020

per denominazione

Richiedente XXXXXXXXXX

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

22. TRASCRIZIONE CONTRO del 11/01/2018 - Registro Particolare 231 Registro Generale 334

Pubblico ufficiale XXXXXXXXXX Repertorio 5806/4166 del 23/12/2017

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

23. TRASCRIZIONE CONTRO del 11/01/2018 - Registro Particolare 232 Registro Generale 335

Pubblico ufficiale XXXXXXXXXX Repertorio 5806/4166 del 23/12/2017

ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO

Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

24. ISCRIZIONE CONTRO del 07/06/2018 - Registro Particolare 626 Registro Generale 4550

Pubblico ufficiale XXXXXXXXXX Repertorio 1457/1156 del 29/05/2018

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI DEBITO

Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)

SOGGETTO DEBITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

25. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 29/12/2020 - Registro Particolare 6758 Registro Generale 9164

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PISA Repertorio 60/2020 del 28/10/2020

ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Immobili siti in MONTEVERDI MARITTIMO(PI)

Nota disponibile in formato elettronico

Repertorio n.1152

Raccolta n.728


CONTRATTO MISTO DI VENDITA CON CESSIONE
DI AREA VERSO COSTRUZIONE DI FABBRICATO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio

(23 maggio 2013)

In [redacted]
Innanzi a me dott. [redacted] notaio in Pomarance, con lo studio ivi in
Piazza della Costituzione n. 7, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di
Pisa,

sono presenti:



Dei cui parenti delle cui identità personale io notaio sono certo, mi richie-
dono di ricevere il presente atto, mediante il quale dichiarano, convengono
e stipulano quanto segue:

ART. 1 - CONSENSO ED OGGETTO - PRIMA PRESTAZIONE

La società 'LUNA S.R.L.' come sopra rappresentata, cede e trasferisce con
effetto immediato alla società [redacted] che, come sopra rappresen-
tata, accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà del seguente immobi-
le:

- appezzamento di terreno edificabile, ancorché boscato, in unico corpo,
posto in Comune di Monteverdi Marittimo, località Guada - Poggio Castel-
luccio, inserito nel vigente Piano Strutturale approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 39 del 31 luglio 2009, nel Sistema Funzionale insedia-
tivo sottosistema Funzionale insediativo 'Poggio del Castelluccio-Capanne',
UTOE 8, facente parte dei Comparti 6, 7 e 8, completamente da urbanizzare
e della superficie complessiva di mq. 72.601 (settantaduemilaseicentouno).

Il tutto tra i seguenti confini:

- particelle 250, 184, 242, 218, 180, 237, 245, 129, 225, 139, 70, 91, 69, 101, 100,
99, 68, 253 del Foglio 69 del Catasto Terreni, salvo se altri.

Detto terreno risulta censito nel **Catasto Terreni** come segue

Comune di Monteverdi Marittimo

Foglio 69



[redacted]
Studio Pomarance
Piazza della Costituzione n. 7
Tel. 0588 68055 - Fax 0588 68120
Email: gpolesellu@notariato.it

otteni potere

- particella 138, bosco ceduo cl. 3 di Centiare 31, Reddito Dominicale Euro 0,01, Reddito Agrario Euro 0,01;

- particella 135, bosco ceduo cl. 3 di Ettari 01 Are 18 e Centiare 25, Reddito Dominicale Euro 5,50, Reddito Agrario Euro 1,83;

- particella 128, bosco ceduo cl. 3 di Are 05 e Centiare 80, Reddito Dominicale Euro 0,27, Reddito Agrario Euro 0,09;

- particella 121, pasc cespug cl. 1 di Are 22 e Centiare 75, Reddito Dominicale Euro 0,59, Reddito Agrario Euro 0,23;

- particella 90, pascolo cl. 1 di Are 46 e Centiare 40, Reddito Dominicale Euro 1,44, Reddito Agrario Euro 0,72;

- particella 251, bosco ceduo cl. 3 di Are 06 e Centiare 60, Reddito Dominicale Euro 0,31, Reddito Agrario Euro 0,10;

- particella 252, bosco ceduo cl. 3 di Ettari 02 Are 51 e Centiare 40, Reddito Dominicale Euro 11,69, Reddito Agrario Euro 3,90;

- particella 249, bosco ceduo cl. 3 di Ettari 02 Are 74 e Centiare 50, Reddito Dominicale Euro 12,76, Reddito Agrario Euro 4,25.

ART. 2 - CONSENSO ED OGGETTO - SECONDA PRESTAZIONE

La società [redacted] come sopra rappresentata ed a titolo di corrispettivo conviene con la società [redacted] che, come sopra rappresentata, accetta:

a) in parte e precisamente per Euro 948.754,00 (novecentoquarantottomila settecentocinquantaquattro virgola zero zero) oltre ad IVA come per legge, di pagare alla società cedente un corrispondente prezzo regolato secondo le modalità infra specificate al successive art. 5;

b) in parte e precisamente per Euro 351.246,00 (trecentocinquantunomila duecentoquarantasei virgola zero zero) oltre ad IVA come per legge, si obbliga nei confronti della stessa società cedente alla costruzione, a proprie complete cure e spese, anche mediante subappalto a terzi, di tre villette ad uso civile abitazione, ciascuna con giardino di pertinenza esclusiva, sulla parte dell'area che rimane di proprietà di quest'ultima società, per una superficie complessiva di mq. 18.056 (dieciottomilacinquantasei), censita al Catasto Terreni del Comune di Monteverdi Marittimo, al foglio 69 particelle:

* 250, bosco ceduo, cl. 3, di Ettari 01 Are 53 e Centiare 45, Reddito Dominicale Euro 7,13, Reddito Agrario Euro 2,38, a seguito del tipo di frazionamento n. 32354 del 20 marzo 2013, prot.n. PI0032354;

* 228, bosco ceduo, cl. 3, di Are 27 e Centiare 11, Reddito Dominicale Euro 1,26, Reddito Agrario Euro 0,42, a seguito del tipo di frazionamento n. 52543 del 12 marzo 2007, prot.n. PI0052543;

parte di area individuata in colore celeste nell'elaborato grafico che, previa visione ed approvazione, si allega al presente atto sotto la lettera 'B' con la precisazione che la localizzazione precisa delle aree di sede ove sorgeranno le villette in oggetto sarà deciso dalla società [redacted] la quale avrà l'onere di comunicare tempestivamente alla società [redacted] i siti in oggetto.

Ciascuna delle erigende villette sarà dislocata su due piani, sarà composta indicativamente da quattro vani oltre agli accessori ed avrà una superficie utile di circa mq. 95 (novantacinque) ed una quota millesimale di 100/1000 (cento millesimi) rispetto all'area complessiva di edificazione, il tutto in conformità alle due tipologie costruttive fra le quali la società [redacted] dovrà scegliere e comunicare tempestivamente alla società [redacted] la pro-

pria scelta in ordine alla tipologia prescelta per ciascuna delle villette. Dette tipologie meglio si evincono dagli elaborati di progetto che, firmati dalle parti e me notaio, si allegano in unico inserto al presente atto sotto la lettera "C" (C1 - C2).

Al fine di meglio determinare le modalità di esecuzione dei lavori le parti espressamente convengono quanto segue:

PREMESSA

La società [redacted] a mezzo del proprio legale rappresentante dichiara di possedere la competenza tecnica, l'organizzazione ed i mezzi necessari per portare a compimento il presente incarico.

Le parti si danno reciprocamente atto che al presente contratto non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 122/2005, in quanto l'acquirente degli immobili da costruire è una società.

ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le modalità e con le caratteristiche risultanti dal Capitolato delle opere che, firmato dalle parti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Nell'esecuzione dei lavori, la società [redacted] avrà piena autonomia di gestione, salva l'osservanza del presente contratto e degli elaborati di progetto come sopra allegati.

L'impresa costruttrice dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni di legge nonché la legislazione in materia edilizia ed urbanistica in genere.

Sarà a carico dell'impresa costruttrice il rischio dell'attività, come pure l'espletamento di tutte le pratiche amministrative, i rapporti di lavoro dipendente, l'osservanza delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, e in generale tutto quanto attiene all'organizzazione e gestione dell'attività di impresa e all'osservanza delle norme relative.

I materiali saranno forniti dall'impresa costruttrice e dovranno essere di qualità non inferiore alla media, e comunque conformi a quanto stabilito nel capitolato già allegato al presente atto.

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

La società [redacted] avrà diritto di controllare o far controllare da persone di sua fiducia lo svolgimento dei lavori e verificarne lo stato previo appuntamento da concordare con la direzione lavori, il tutto a proprie spese e con modalità non vessatorie, che non arrechino danno o intralcio all'impresa.

Ove, a seguito della verifica, venissero riscontrate difformità rispetto al progetto o al capitolato, o comunque venisse constatato che l'esecuzione dei lavori non procede a regola d'arte, o che ricorre un ritardo potenzialmente pregiudizievole al rispetto del termine finale di consegna di cui infra, la società alienante potrà, in applicazione analogica dell'art. 1662, comma 2 del Codice Civile, fissare all'impresa costruttrice un termine, non inferiore a trenta giorni, perché si conformi alle condizioni già concordate, indicando con chiarezza le irregolarità alle quali si riferisce.

INIZIO DEI LAVORI E TERMINI PER LA CONSEGNA

I lavori dovranno essere iniziati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal rilascio del necessario titolo urbanistico autorizzativo, che la società [redacted] si obbliga a richiedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione che la società [redacted] avrà l'onere di effettuare in ordine alla scelta dei siti e delle tipologie di edificazione; detti termini si intendono a favore di entrambe le parti. L'impresa costruttrice si obbliga ad ultimare e con-

segnare le unita' immobiliari da realizzarsi sulle particelle 250 e 228 del foglio 69 complete di tutte le loro parti entro il termine di due anni dall'inizio dei lavori.

VARIAZIONI AL PROGETTO

L'impresa costruttrice non potra' apportare modifiche al progetto ed al capitolato delle opere, come sopra allegate, in difetto di espressa autorizzazione per iscritto.

Nell'ipotesi in cui l'impresa costruttrice ritenga che determinate variazioni o aggiunte siano necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, dovra' darne tempestivo avviso alla societa' alienante il terreno.

Eventuali variazioni in ordine ad aspetti funzionali e/o migliorativi richieste da quest'ultima, dovranno essere concordate tra le parti, in particolare con riferimento alle problematiche di tipo tecnico ed economico, fermo restando che dette variazioni dovranno essere contenute nel valore complessivo dell'opera come sopra stabilito.

Gli oneri connessi ad eventuali variazioni che dovessero risultare in eccedenza rispetto a tale valore, saranno sopportati interamente dalla societa' [redacted] che accetta.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori l'impresa costruttrice si impegna a presentare al Comune di Monteverdi Marittimo domanda per il rilascio della abitabilita' dei fabbricati.

Sara' cura della societa' alienante provvedere a proprie cura e spese alla conclusione dei contratti di utenza relativi ad energia elettrica, acqua e gas metano, rimanendo invece ad esclusivo carico dell'impresa costruttrice i lavori e le spese per la realizzazione degli impianti per l'allacciamento con le reti fognarie, idriche ed energetiche.

Sono altresì a carico dell'impresa costruttrice, le spese tecniche ed amministrative per la predisposizione dei progetti e successive varianti non sostanziali e modifiche, gli oneri di urbanizzazione e quelli relativi al costo di costruzione, le spese per la direzione lavori, le spese per l'ottenimento del certificato di abitabilita', restando, invece, a carico della societa' [redacted] le spese per il frazionamento delle aree e quelle per l'accatastamento.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano, per quanto attiene alle obbligazioni a carico dell'impresa costruttrice le disposizioni normative vigenti in materia di appalto.

ART. 3 - PROVENIENZA ED ALLINEAMENTO CATASTALE

In ordine alla provenienza la societa' [redacted] come sopra rappresentata, dichiaro di essere divenuta titolare di quanto trasferito con il presente atto in virtu' di atto di compravendita ai rogiti del Notaio [redacted] di Ponsacco in data 28 dicembre 2005, rep.n. 30221/5830, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pontedera il 30 successivo al n. 4466 serie II.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52, così come modificata dall'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 le parti dichiarano che non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui alla legge sopra citata in quanto si tratta di terreno ancora ineditato.

ART. 4 - PRECISAZIONI

Quanto in oggetto si intende trasferito a corpo e non a misura, nello stato di

diritto e di fatto in cui attualmente si trova, libero da persone e cose, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni, accessori e pertinenze, usi e servitù attive e passive se e come esistenti.

Ai fini della trascrizione e della voltura catastale le parti precisano e danno atto che le particelle 249, 250, 251 e 252 del foglio 69 del Catasto Terreni derivano dalle particelle 124 e 132 a seguito del tipo di frazionamento n. 32354 del 20 marzo 2013, prot.n. PI0032354,

- che la particella 228 del foglio 69 del Catasto Terreni deriva dalla particella 181 a seguito del tipo di frazionamento n. 52543 del 12 marzo 2007, prot.n. PI0052543.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 934 e 1472 del codice civile, la proprietà delle erigende unità immobiliari di cui al precedente art. 2, lettera b) verrà acquistata automaticamente dalla società [redacted] nel momento in cui le stesse verranno ad esistenza. A tal fine, le parti, come sopra costituite e rappresentate, espressamente convengono:

— che l'eventuale differenza di superficie o di quota, rispetto a quanto sopra indicato, contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quanto indicato nel presente contratto, non produrrà effetti; oltre tale percentuale, la differenza comporterà l'obbligo di conguaglio in denaro, tenendo conto del valore attribuito alla costruzione di dette unità;

— che le singole porzioni immobiliari in oggetto si intenderanno venute ad esistenza nel momento in cui saranno state completate al rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e completata la relativa copertura;

— che nell'ipotesi in cui le unità immobiliari da costruire non vengano ad esistenza rimarrà comunque fermo il trasferimento dell'area alla società [redacted] salvo il diritto della società [redacted] di chiedere la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni.

Si conviene, in particolare, che, ove gli edifici in oggetto, entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovinino in tutto o in parte, ovvero presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti, la società [redacted] sarà responsabile nei confronti della società [redacted] e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Si richiama, in quanto applicabile, la disposizione dell'art. 1669 del codice civile.

Nell'ipotesi in cui le opere non siano eseguite a regola d'arte e in conformità al capitolato allegato, la società [redacted] potrà, a sua scelta ed entro i termini previsti ai fini della garanzia per vizi, chiedere alla società [redacted]

[redacted] l'eliminazione dei vizi o difetti (e quindi, se del caso, il rifacimento delle opere non conformi), ovvero — in caso di mancata risposta scritta entro il termine di 30 giorni dalla richiesta e previa comunicazione alla società [redacted]

[redacted] — eseguire direttamente in proprio o fare eseguire da impresa di sua fiducia i relativi lavori, con spese a carico della medesima società [redacted]

[redacted] Ove, per le opere da eseguirsi ai fini di cui sopra, fosse necessario il rilascio di un nuovo provvedimento urbanistico, gli oneri e le spese relativi saranno, anch'essi, a carico della società [redacted] anche se la richiesta sarà stata effettuata dalla società [redacted] alla quale viene conferita sin d'ora ogni necessaria facoltà all'uopo.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte con il presente atto, la società [redacted] come sopra rappresentata, si obbliga

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read "M. P. P.". The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

a rilasciare alla società [redacted] adeguate cambiali per il controvalore a garanzia di Euro 748.931,00 (settecentoquarantottomilanovecentotrentuna virgola zero zero) da restituire al momento della consegna degli immobili agibili. Nel caso che la società [redacted] non disponga nell'immediato dei titoli cambiari a garanzia, si obbliga a rilasciare un assegno bancario di Euro 748.931,00 (settecentoquarantottomilanovecentotrentuna virgola zero zero) con l'obbligo ulteriore da parte della medesima di sostituirlo entro 3 (tre) giorni con le adeguate cambiali in scadenza il 30 settembre 2015, eventualmente sostituibili con altre in scadenza prorogata e previa accordo tra le parti.

Nel caso non si provveda all'emissione delle cambiali a garanzia nei tempi stabiliti, la società [redacted] potrà procedere, nei successivi 3 (tre) giorni lavorativi all'incasso dell'assegno predetto.

Nell'eventualità in cui alla scadenza per la consegna delle villette agibili, la società [redacted] non abbia provveduto alla completa edificazione delle stesse, la società [redacted] potrà procedere all'incasso delle suddette cambiali fino alla concorrenza del valore delle opere ancora da eseguire, restituendo alla società [redacted] le rimanenti. Il valore delle opere eseguite sarà determinato tra le parti, di comune accordo ed in mancanza da un arbitro unico nominato su istanza della parte in lite più diligente dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa, detto arbitro giudicherà in via irrituale ed inappellabile.

ART. 5. - VALORI E RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE

Le parti dichiarano di attribuire a quanto trasferito al superiore art. 1 il valore di Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila virgola zero zero) oltre ad IVA di legge e così per complessivi Euro 1.573.000,00 (unmilione cinquecentosettantatremila virgola zero zero) ed a quanto trasferito al superiore art. 2 il corrispondente valore di Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila virgola zero zero) oltre ad IVA di legge e così per complessivi Euro 1.573.000,00 (unmilione cinquecentosettantatremila virgola zero zero); pertanto non si dà luogo a congruagli.

Le Parti, da me Notario ammonite e comunque richiamate sulle sanzioni penali previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché sul paten di accertamento dell'amministrazione finanziaria e sulla sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati.

DICHIARANO

in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 L. 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. del 4 luglio 2006 n. 223:

a) che la parte di prezzo come sopra convenuta è stata regolata come segue:

* Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) a mezzo bancario bancario, di pari importo, effettuato in data 28 settembre 2012 n. 55977, con accredito sul c/c intestato alla parte venditrice in essere presso lo Cassa di Risparmio di Volterra Spa, filiale di Volterra ed addebito sul c/c intestato alla parte acquirente in essere presso la [redacted]

* Euro 27.188,00 (ventisette milacentottantotto virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario, di pari importo, effettuato in data 28 settembre 2012 n. 56123, con accredito sul c/c intestato alla parte venditrice in essere presso la

██████████ ed addebito sul c/c intestato alla parte acquirente in essere presso la ██████████

* Euro 3.000,00 (tre mila virgola zero zero) a mezzo assegno bancario, non trasferibile, di pari importo, tratto in data 27 dicembre 2012 sulla Cassa di Risparmio di Volterra Spa, filiale di Volterra, contraddistinto dal n. 0508805943;—

* Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario, di pari importo, effettuato in data 24 dicembre 2012 n. 60934, con accredito sul c/c intestato alla parte venditrice in essere presso la Cassa di Risparmio di Volterra Spa, filiale di Volterra ed addebito sul c/c intestato alla parte acquirente in essere presso la Cassa di Risparmio di Volterra Spa, filiale di Volterra;—

* Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a mezzo assegno bancario, non trasferibile, di pari importo, tratto in data 4 marzo 2013 sulla Cassa di Risparmio di Volterra Spa, Filiale di Volterra, contraddistinto dal n. 0508805946-12;—

* Euro 795.000,00 (settecentonovantacinquemila virgola zero zero) verranno pagati mediante parte del denaro derivante da un mutuo che la parte acquirente stipulerà con la Cassa di Risparmio di Volterra Spa, con atto a mio rogito, successivo a questo; alla conclusione di tale contratto di mutuo, la parte acquirente pertanto rilascerà alla suddetta Banca disposizione irrevocabile di pagamento, relativa alla detta somma.——

Le parti espressamente convengono e danno atto che la documentazione bancaria costituirà prova dell'effettivo ed avvenuto pagamento;——

* Euro 240.804,00 (duecentoquarantamilaottocentoquattro virgola zero zero), oltre ad interessi nella misura del 4,5% (quattro virgola cinque per cento) e costi per complessivi Euro 248.931,00 (duecentoquarantottomilanovecentotrentuno virgola zero zero) saranno pagati a mezzo 24 (ventiquattro) rate mensili dell'importo di Euro 10.865,29 (diecimilaottocentosessantacinque virgola ventinove) ciascuna scadenti la prima il 1° gennaio 2014 e l'ultima il 1° dicembre 2015 come da piano di ammortamento che si allega al presente atto sotto la lettera 'E'; pagamenti rateali garantiti da n. 24 (ventiquattro) cambiali di corrispondenti importi e scadenze;——

b) che la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.——

La società ██████████ come sopra rappresentata, del prezzo finora corrisposto e salvo buon fine dell'ultimo dei mezzi di pagamento come sopra indicati, rilascia corrispondente quietanza alla società ██████████ rinunziando fin d'ora all'iscrizione di qualsivoglia ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari.——

ART. 6 - GARANZIE

La società ██████████ come sopra rappresentata, presta le più ampie garanzie per i casi di evizione e di molestia; garantisce altresì la titolarità e disponibilità di quanto trasferito, dichiarando a tal fine che a carico del terreno in oggetto non gravano garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o sequestri, privilegi, oneri, diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento e la piena disponibilità, fatta eccezione per i seguenti:——

* ipoteca volontaria di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) di cui Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per capitale, iscritta a favore della Cassa di Risparmio di Volterra Spa in data 23 giugno 2008 al n.ri 5678/1196, gravante le particelle 90, 121, 251, 252, 249, 132, 135;——

- ipoteca volontaria di Euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila virgola

zero zero) di cui Euro 295.000,00 (duecentonovantacinquemila virgola zero zero) per capitale, iscritta a favore della Cassa di Risparmio di Volterra Spa in data 22 febbraio 2012 al n.ri 1326/178, gravante le particelle 90, 121, 251, 252, 249, 124, 132, 135.

formalita' per le quali la societa' [redacted] si impegna ad ottenere la cancellazione utilizzando le procedure di cui all'art. 40 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e.s.m.l. (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

* per i vincoli derivanti dalla convenzione edilizia con il Comune di Monte Verdi Marittimo stipulata con atto del Segretario Comunale del suddetto Comune in data 31 dicembre 2005, rep. n. 417, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Volterra il 17 luglio 2006 al n. 3 Serie 1 e trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicita' Immobiliare di Volterra, in data 25 gennaio 2006 al n. 1014 reg. gen. ed al n. 657 reg. part.; convenzione per la quale la societa' [redacted] come sopra rappresentata, dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole oggetto della convenzione per l'attuazione volontaria del relativo Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa privata, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. Peraltro ed in conformita' a quanto disposto dalla convenzione suddetta, entrambe le parti rimangono solidalmente obbligate nei confronti del Comune all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione stessa e non ancora ad oggi soddisfatti.

Nel rapporto tra le parti del presente contratto, tuttavia, la societa' [redacted] solleva la societa' [redacted] da qualsiasi obbligo derivante dalla citata convenzione, assumendolo a proprio carico.

La societa' [redacted] come sopra rappresentata, dichiara di essere al corrente con il pagamento di qualsiasi tassa od imposta diretta o indiretta, comunque afferente quanto in oggetto e si obbliga a corrispondere quelle eventualmente dovute fino ad oggi, anche se comunicate, occorrate o iscritte a ruolo in epoca successiva al presente atto.

La medesima, come sopra rappresentata, garantisce, nella mancanza di servitu' passive che in qualsiasi modo possano compromettere e ridurre l'edificabilita' delle aree in oggetto, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo servitu' di elettrodotto, gasdotto, o altro.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 353/2000 la societa' [redacted] come sopra rappresentata, dichiara che i terreni oggetto del presente atto non ricadono in zone boscate ed in pascoli in cui i sottosuoli sono stati percorsi dal fuoco negli ultimi quindici anni e che pertanto non sono soggetti a vincolo di destinazione quindicennale previsto dalla detta normativa.

La societa' [redacted] come sopra rappresentata, garantisce la societa' [redacted] che i terreni oggetto del presente atto non sono interessati da fenomeni di inquinamento, di abbandono o smaltimento di rifiuti, materiali, sostanze o prodotti in genere, anche se non inquinanti, di smaltimento di sostanze tossiche e/o nocive, o comunque da ogni e qualsiasi situazione che determini contaminazione dei suoli rendendo necessario procedere ad opera di bonifica per lo sfruttamento dei beni in parola.

ART. 7 - POSSESSO ED EFFETTI

La societa' [redacted] viene immessa nel possesso giuridico e materiale di quanto teste' trasferito a far corso dalla data odierna e da tale data ne godra' i frutti e ne sopportera' gli oneri.

Le parti, inoltre, dichiarano di essere a conoscenza degli adempimenti cui

sono tenute in forza delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Unica.

ART. 8 - DISCIPLINA URBANISTICA - EDILIZIA

Dichiara la società [REDACTED] come sopra rappresentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380:

- che il terreno oggetto del presente atto ha le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica n. 11/2013 rilasciato dal Comune di Monteverdi Marittima in data 3 maggio 2013, prot.n. 2390, che si allega al presente atto sotto la lettera "F";

- che dalla data del rilascio di detto certificato ad oggi non si sono verificate modifiche al piano urbanistico del detto comune.

ART. 9 - DISCIPLINA FISCALE - TRIBUTARIA

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 633/1972, le parti dichiarano che il presente trasferimento, oltre a scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, e' soggetto ad I.V.A. con aliquota del 21% (ventuno per cento), trattandosi di cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria in cambio dell'assunzione, da parte della cessionaria ed a titolo di parziale corrispettivo, dell'obbligo di eseguire costruzioni su suolo altrui a titolo di appalto. La parte alienante, come sopra rappresentata, prende atto dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 54, D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 39, D.P.R. n. 600/1973, ai fini, rispettivamente, della rettifica della propria dichiarazione I.V.A. e della propria dichiarazione dei redditi, in ordine al valore normale del bene oggetto del presente atto, cosi' come definito negli artt. 14, D.P.R. n. 633/1972 e 9, comma 3, D.P.R. n. 917/1986.

La parte acquirente, come sopra rappresentata, a sua volta, si dichiara edotta del fatto che, in base al disposto dell'art. 60 bis, D.P.R. n. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 164, Legge n. 244/2007, qualora l'importo del corrispettivo indicato nel presente atto e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, essa parte acquirente sara' responsabile in solido con la parte alienante per il pagamento dell'I.V.A. relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche' della relativa sanzione.

La parte alienante si dichiara edotta degli obblighi fiscali derivanti dalle plusvalenze immobiliari e dichiara di non aver provveduto alla rideterminazione del valore mediante perizia ai sensi dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive proroghe e modifiche.

ART. 10 - SPESE

Le spese e tasse del presente atto e sue conseguenti e dipendenti sono a carico della parte acquirente.

ART. 11 - DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Ai sensi degli articoli 13 e 23 comma 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia di dati personali), le parti consentono il trattamento dei loro dati personali, i quali potranno, quindi, essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalita' ed effetti fiscali inerenti.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su circa diciannove pagine di cinque fogli, ho dato lettura alle parti



che dichiarano di approvarlo sottoscrivendolo alle ore diciotto e minuti zero.

F.to [redacted]
F.to [redacted]
F.to [redacted] in pronta di sigillo



[Faint, mostly illegible text body of the document, appearing to be a formal declaration or contract.]

[Handwritten notes or signatures in the bottom left corner.]

Repertorio n. 539

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

(PROVINCIA DI PISA)

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO
GENENERALE DI LOTTIZZAZIONE IN LOC. GUALDA, POGGIO
DEL CASTELLUCCIO.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di Maggio (15.05.2014),
avanti a me Dott.ssa [redacted] Segretario Comunale del Comune di
Monteverdi Marittimo, a questo atto autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4,
lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni ai quali i
comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, hanno rinunciato

SONO PRESENTI

[redacted]
[redacted] il quale interviene nel presente atto non in proprio ma
in qualità di legale Rappresentante del Comune di Monteverdi Marittimo -
con sede in [redacted]

[redacted] per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo
stesso conferito dall'articolo 107 del T.U.E.L. e dal Regolamento Comunale dei
Contratti;

[redacted]
[redacted]
[redacted] in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della
[redacted]

[redacted] della Camera di Commercio di Pisa

[REDACTED] munito di tutti i poteri per la stipula del presente contratto in forza della deliberazione del 09.04.2014 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;

I costituiti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo,

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Monteverdi Marittimo in data 20.12.1995 prot. 4915 rilasciava l'autorizzazione a edificare una porzione di area già contraddistinta come zona T3 dello strumento urbanistico (PDF) in vigore in quel periodo (attualmente ambito D8) area posta in loc. Gualda sul versante di Poggio del

Castelluccio con destinazione urbanistica turistico residenziale avente un volume totale approvato di mc 19.129,40 di cui:

-- mc 16.882,40 destinati ad edifici turistico residenziale;

-- mc 2.247 destinati ad edifici per servizi a dotazione del villaggio e a servizio dell'intera comunità.

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27.12.1997 veniva approvata una variante al progetto di cui sopra che prevedeva un aumento di volume generale quantificandolo complessivamente in mc 22.412,495 di cui:

-- mc 19.990,04 destinati ad edifici di tipo turistico residenziale;

-- mc 3422,455 destinati a edifici per servizi quali ristorante, bar,

minimarket, piscina, campi da tennis ed altri destinati a beni ricettivi e ricreativi a servizio dell'intero insediamento.

DATO ATTO CHE:

- Il Piano Regolatore Generale approvato con delibera della Giunta Regionale n. 970 del 30.08.1999 divenuto esecutivo in data 12 aprile 2000 a seguito di

pubblicazione sul BURT n. 15 parte seconda del 12.04.2000 ha confermato il piano attuativo di cui sopra classificando l'intera area come zona D8 (ambiti per insediamenti turistico residenziali).

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29.11.2004 veniva approvata una variante al piano di utilizzo dell'area già destinata ad edilizia turistico residenziale che prevedeva un piccolo aumento di volume quantificandolo in mc 3.192,55 dei complessivi mc 25.605,04 di cui:

-- mc 23.605,04 destinati ad edifici di tipo urbanistico residenziali;

-- mc 2.000,00 destinati ad edifici per servizi, quali, ristorante, bar,

minimarket, piscina, campi da tennis ed altri destinati a beni ricettivi e ricreativi a servizio dell'intero insediamento.

RILEVATO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.06.2005 veniva approvato il Piano Attuativo che prevedeva una nuova volumetria da edificare

nei nuovi comparti sempre all'interno dell'ambito D8, contraddistinti con i n. 4

-5-6-7-8-9 per complessivi mc 54.550 destinati ad edifici di tipo turistico residenziale, fermo restando le volumetrie già previste e già edificate per mc

25.605 nei comparti che sono contraddistinti con i n. 1-2-3.

- La volumetria complessiva ammontava a circa mc 54.550 così suddivisa:

comparto n. 4: mc 3000;

comparto n. 5: mc. 3000;

comparto n. 6: mc 7.700;

comparto n. 7: mc 8.250;

comparto n. 8: mc 17.600;

comparto n. 9: mc 15.000;

- I comparti 4, 5, 6, 7, 8 erano di proprietà della [redacted] ed il

comparto n. 9 di proprietà della [redacted]

- Il comparto 5 è stato venduto dalla [redacted] alla [redacted]

con atto stipulato in Volterra il 04.12.2007 Rep. 55047 Racc. 19716 ai rogiti

Notaio [redacted] Notaio in Pomarance.

- Con Determinazione n°205bis del 08.10.2012 del Responsabile del Settore

Tecnico veniva approvata una Variante non sostanziale che prevede la

modifica del perimetro del comparto 4 che passa da una superficie di mq 4.725

a mq 22.184 e lo spostamento di volumetria all'interno dei comparti 4, 6, 7, 8

senza modificare la quantità complessiva. In particolare a seguito della suddetta

Variante non sostanziale il comparto 4 passa da una volumetria pari a 3.000 mc

a 11.067 mc mentre i comparti 6, 7, 8 complessivamente contano una

volumetria pari a 25.483 mc.

ATTESO CHE:

- In data 09.10.2012 prot. num. 5409 veniva depositata presso

l'Amministrazione Comunale da parte della [redacted] a firma dei

progettisti Arch. [redacted] una Variante in

diminuzione volumetrica per complessivi mc 5.483 (pari a circa il 15% della

volumetria complessiva) interessando esclusivamente i comparti 6, 7, 8 che,

conseguentemente, passano da complessivi mc 25.483 a complessivi mc

20.000 di cui mc 5.400 presso il comparto 6, mc 6.800 presso il comparto 7,

mc 7800 presso il comparto 8.

- La Variante di cui sopra propone una diminuzione di volumi per i comparti 6,

7, 8 al fine di creare un nuovo equilibrio funzionale distributivo ed una minore

densità edificatoria.

- I comparti 6, 7, 8 sono stati suddivisi in sub comparti funzionali per una migliore gestione in fase realizzativa ed in particolare sono stati suddivisi in aree dove i lotti edificatori sono omogenei per accesso a servizi e sottoservizi.

- La Variante al piano di lottizzazione è composta dai seguenti elaborati:

- o Relazione illustrativa estratto mappa catastale;
- o Relazione paesaggistica;
- o Norme tecniche di attuazione;
- o Reazione geologica tecnica;
- o Tav. 1 inquadramento territoriale comparti 4-6-7-8;
- o Tav. 2 individuazione dei comparti e verifica degli indici di zona – progetto approvato;
- o Tav. 3 individuazione dei comparti e verifica degli indici di zona – progetto di variante;
- o Tav. 4 opere di urbanizzazione – schema sottoservizi e smaltimento acque meteoriche;
- o Tav. 4 bis opere di urbanizzazione particolari costruttivi ;
- o Tav. 5 indagine fotografica progetto approvato;
- o Tav. 6 comparti funzionali;
- o Tav. 7 tipologie edilizie 1-2 piante prospetti sezioni cal. Volumi;
- o Tav. 8 tipologie edilizie 3-4 piante prospetti sezioni cal. Volumi;
- o Tav. 9 tipologie edilizie 5-6 piante prospetti sezioni cal. Volumi.

DATO ATTO CHE:

- Sulla proposta di Variante in diminuzione volumetrica sono stati acquisiti i necessari pareri ed in particolare:

- La Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Artistici, Storici ed

Etnoantropologici, ha dichiarato, con nota prot. nn. 15749 del 26.11.2012,

parere favorevole.

- Tecnico abilitato, ai sensi dell'art.62 LRT 1/2005, ha certificato l'adeguatezza delle indagini geologiche sul sito in questione e la compatibilità degli interventi previsti sul medesimo e, pertanto, è stato effettuato il deposito di dette indagini presso il Genio Civile in data 24/10/2012.


- La Commissione per il Paesaggio in data 10/10/2012 ha esaminato il progetto esprimendo parere favorevole.

Ritenuto il Progetto di Variante in diminuzione volumetrica conforme alla LRT 1/2005 per quanto concerne il procedimento urbanistico e conforme alla L.10/2010 per quanto concerne la VAS.

ATTESO CHE:

- La Variante in diminuzione volumetrica di cui sopra è stata adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2013.

- Il nuovo Piano attuativo, a seguito della Variante in diminuzione di cui sopra, è stato regolarmente pubblicato ed è stato depositato nelle forme di legge.

- Nei termini di legge è pervenuta un'unica osservazione da parte della Società  che chiedeva la diminuzione dell'importo della prima rata della Convezione da € 14.300,00 ad € 10.000,00.

- Tale osservazione veniva accolta dall'Amministrazione Comunale.

- La Variante in diminuzione volumetrica al Piano attuativo veniva approvata definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 05.04.2013.

- Il Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della Variante

urbanistica in diminuzione ha, altresì, approvato lo schema di Convenzione per la disciplina del nuovo piano attuativo interessato dalla Variante.

- Per i comparti non interessati dalla Variante di cui sopra, ovvero per il comparto n. 4, continua ad essere operativa e vigente la Convenzione Rep. 417 del 31.12.2005.

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n°43 del 29.05.2013 veniva riapprovato lo schema di Convenzione, modificato nell'art. 7 capoverso 11, disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il lottizzante, in cui gli importi da versare, errati per mero errore materiale, sono stati corretti.

- Le Parti dichiarano di conoscere e accettare tutti gli atti sopra menzionati, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, dispensandone l'ufficiale rogante dalla relativa lettura.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENUTE, COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

Sono approvate le premesse, come parti integranti e sostanziali della presente Convenzione a cui le Parti, di comune accordo, rinviano *per relationem*.

La Società convenuta e rappresentata in questo atto, proprietaria delle aree oggetto di Piano attuativo, è direttamente responsabile delle obbligazioni assunte con questo atto, e rimane responsabile ed obbligata in solido per sé e gli aventi causa fino al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4.

In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della presente Convenzione, gli obblighi assunti dalla proponente con la presente Convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da

eventuali o diverse clausole di vendita le quali rimangono inefficaci nei confronti del Comune e non sono opponibili a quest'ultimo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4.

In caso di trasferimento e/o di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della presente Convenzione, le garanzie prestate dalla Ditta lottizzante non vengono meno e non possono essere ridotte fino a quando i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta garanzie in sostituzione di quelle prestate dalla Ditta lottizzante e ritenute idonee da parte del Comune. Solo dopo specifico atto da stipularsi con il Comune gli eventuali aventi causa subentrano e prendono a loro carico tutte le obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione. La Ditta lottizzante, in questa ipotesi, può intendersi liberata non essendo più responsabile in solido per l'adempimento delle obbligazioni stesse.

In mancanza delle garanzie e dell'atto di trasferimento di cui sopra la Ditta lottizzante non è liberata o svincolata dalle proprie obbligazioni.

In prosieguo la Società sarà denominata come "Ditta lottizzante";

Il Comune di Monteverdi Marittimo sarà di seguito più semplicemente denominato "Comune".

ART. 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ.

La Ditta lottizzante dichiara di essere proprietaria in virtù di atto ai rogiti Notaio [redacted] rep. 1152 raccolta n. 728 del 23.05.2013, delle aree comprese all'interno dei comparti interessati dal Piano attuativo oggetto della presente Convenzione come di seguito individuati.

Comune di Monteverdi Marittimo - Fig. 69:

particella 138, centiate 31;

particella 135, ettari 1 are 18, centiare 25;

particella 128, are 5, centiare 80;

particelle 121, are 22, centiare 75;

particelle 90, are 46, centiare 40;

particella 251, are 6, centiare 60;

particella 252, ettari 2 are 51, centiare 40;

particella 249, ettari 2 are 74, centiare 50;

I beni sopra descritti sono meglio individuati nell'allegata planimetria sotto la lettera "B".

**ART. 3 - TERMINI DI ATTUAZIONE E VALIDITÀ
URBANISTICA DEL PIANO ATTUATIVO E DELLA
CONVENZIONE.**

L'attuazione del Piano urbanistico in oggetto avverrà conformemente alla Variante approvata per comparti e sub comparti funzionali autonomi e comporterà che tutte le obbligazioni previste nella presente Convenzione e successive Sub convenzioni che regoleranno i vari comparti funzionali dovranno essere adempiute nella fase di attuazione dei singoli comparti funzionali autonomi indicando in ciascuno le opere di urbanizzazione da realizzare e le aree da cedere al comune entro il termine di validità ed efficacia degli atti abilitativi rilasciati.

Il termine per l'attuazione del Piano attuativo oggetto della presente Convenzione da parte della sunnominata avente titolo viene stabilito in anni 8 (otto) dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Alla decorrenza del termine di attuazione sopra stabilito, senza che sia stata presentata istanza di permesso ad urbanizzare, nulla rilevando l'eventuale

presentazione di istanze incomplete, parziali od irregolari, al Comune è riservato diritto di procedere direttamente all'esecuzione del Piano attuativo provvedendo alle espropriazioni immobiliari necessarie a norma di legge.

Diversamente, decorso il termine di validità del piano e della Convenzione l'Amministrazione comunale potrà dichiararne l'automatica decadenza, o provvedere ad una sola proroga, dietro espressa richiesta, per un massimo di 2 (due) anni.

Prima dell'automatica decadenza il Comune provvederà alla formale notifica del procedimento di decadenza, nulla rilevando peraltro, in caso di accidentale omissione di tale comunicazione, in ordine alla intervenuta decadenza d'ufficio del piano e con esso dei titoli convenzionalmente abilitanti alla sua attuazione da parte dei soggetti convenzionati.

Il termine massimo decennale non può essere oggetto di rinnovazione.

In particolare per i singoli comparti e/o sub comparti autonomi dovranno essere approvate e sottoscritte delle Sub convenzioni dettagliate nelle quali venga garantito, per ciascuna, l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto indicando in esse in modo dettagliato le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e/o da scomputare nonché le aree da cedere al Comune.

Il termine di validità delle singole Sub convenzioni non può superare il termine di validità della presente convenzione fissato in anni 8 (otto) più eventuale proroga di anni 2 (due).

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

PRIMARIA E SPONSORIZZAZIONI - ALLACCIAMENTO AI

PUBBLICI SERVIZI.

Il soggetto attuatore, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per la realizzazione degli edifici di cui in premessa, si obbliga a realizzare tutte le opere di urbanizzazione previste dal Piano attuativo e meglio descritte nel progetto presentato dal soggetto attuatore stesso e validato dall'Ufficio Tecnico del Comune, di seguito elencate a mero titolo esemplificativo rinviando alle singole Sub convenzioni per la loro esatta individuazione e quantificazione:

- strade veicolari;
- percorsi pedonali e marciapiedi;
- spazi di sosta e di parcheggio;
- fognature per acque nere;
- fognature per acque meteoriche con rete di raccolta acque stradali;
- allacciamenti e recapito delle fognature nelle reti di fognatura pubblica esistente;
- rete idrica per l'acqua potabile;
- spazi di verde;
- rete pubblica di illuminazione;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete telefonica.

La Società provvederà, ove tecnicamente possibile, alla costruzione di depositi interrati per la raccolta di acqua piovana da destinare alla irrigazione di giardini al fine del risparmio di acqua potabile.

Il riempimento della piscina o delle piscine attraverso l'acquedotto comunale dovrà essere preventivamente concordato con Asa, ente gestore dell'acquedotto comunale, e in caso di impossibilità di approvvigionamento

attraverso l'acquedotto il riempimento dovrà avvenire con autobotti a cura e spese della società.

Dette opere dovranno essere ultimate, previo rilascio, da parte del Comune, del relativo permesso di costruire, ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel rispetto dei termini stabiliti.

Le potenzialità minime dei servizi devono essere distribuite razionalmente ed in ogni caso la loro distribuzione tra le diverse unità immobiliari è esclusiva responsabilità del proponente ed il Comune è esonerato da ogni responsabilità o competenza al riguardo. Ogni maggiore richiesta di potenza o capacità che si rendesse necessaria nel futuro è sempre a carico dei proponenti o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

La Società s'impegna a dare esecuzione alle opere di urbanizzazione secondo gli elaborati di progetto come approvati con Determina dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 205 bis dell' 08.10.2012 di approvazione della Variante, secondo le prescrizioni tecniche allegate allo stesso fascicolo per formarne parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione delle singole Sub convenzioni.

Anche nelle Sub convenzioni verrà assunto in modo esplicito e formale l'adempimento di tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessa, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Resta inteso che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione avverrà nel pieno rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (*ex D.Lgs. n.163/2006*).

La Ditta lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, senza il previo consenso scritto del Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione, dichiarandosi fin d'ora quale unica responsabile

per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutte le opere e di tutti gli obblighi e gli impegni assunti; in mancanza del consenso scritto dell'Amministrazione comunale la Ditta Lottizzante non è liberata o svincolata dalle proprie obbligazioni.

Nelle singole Sub convenzioni sarà facoltà della Ditta lottizzante riconoscere al Comune a titolo di sponsorizzazione alcune piccole opere che verranno individuate in dettaglio nelle singole Sub convenzioni.

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni e modalità attuative precisate ai successivi articoli ed in conformità agli elaborati di progetto.

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite da un operatore economico individuato dal proponente con le modalità consentite dal Codice dei contratti D. Lgs. 163/2006.

Il Comune vigilerà sulla correttezza delle procedure adottate dal soggetto attuatore.

A tal fine lo stesso si obbliga a inviare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, gli atti diretti a comprovare adeguatamente il rispetto della presente Convenzione e della disciplina di affidamento dei contratti pubblici.

Il soggetto attuatore si obbliga ad organizzare la propria struttura in modo tale da garantire la correttezza e la legittimità delle procedure adottate.

La stipulazione del contratto d'appalto tra il soggetto attuatore e l'operatore economico, avviene senza necessità di intervento dell'Amministrazione Comunale, la quale resta estranea ai rapporti economici tra le parti.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la sorveglianza degli Uffici

Tecnici comunali competenti, che avranno, pertanto, libero accesso al cantiere.

La corretta esecuzione delle opere verrà verificata altresì mediante collaudo in corso e finale come previsti dalla presente Convenzione.

ART. 5 - CESSIONE AREE A FAVORE DEL COMUNE

Il soggetto attuatore si impegna a cedere gratuitamente al Comune tutte le aree interessate dalle opere di urbanizzazione, viabilità, verde pubblico e parcheggio pubblico oggetto della presente Convenzione, così come individuate nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura di un collaudatore di fiducia individuato dal Comune e a spese del proponente così come specificato al successivo articolo 9.

ART. 6 - VERSAMENTO CONTRIBUTI

Dato atto che nella Convenzione originaria l'importo complessivo dell'onere integrativo di urbanizzazione era stato quantificato in complessivi € 738.250,00 che doveva esser versato con le modalità di cui all'art. 9 della Convenzione citata.

Rilevato che le quote dovute sono state interamente versate dalla Ditta

che è rimasta da versare unicamente l'ultima rata quantificata in complessivi € 100.250,00 da versare entro il 31.12.2013;

che da tale somma deve essere effettuato il congruo in relazione ai metri cubi realizzati;

che a seguito della Variante in diminuzione approvata e della presente nuova Convenzione rimane vigente la vecchia Convenzione solo limitatamente al

comparto 4 e che, pertanto, il comparto 4 provvederà al pagamento entro il

31.12.2013 della propria quota spettante quantificata in € 14.354,00;

la Società lottizzante verserà a seguito della presente Convenzione i seguenti

importi:

- € 10.000,00 al momento della sottoscrizione del presente atto e sette rate pari a €

7.000,00 ciascuna secondo la seguente scadenza:

- € 7.000,00 entro dodici mesi dalla firma della Convenzione;

- € 7.000,00 entro ventiquattro mesi dalla firma della Convenzione;

- € 7.000,00 entro trentasei mesi dalla firma della Convenzione;

- € 7.000,00 entro quarantotto mesi dalla firma della Convenzione;

- € 7.000,00 entro sessanta mesi dalla firma della Convenzione;

- € 7.000,00 entro settantadue mesi dalla firma della Convenzione;

- € 7.000,00 entro ottantaquattro mesi dalla firma della Convenzione.

In caso di proroga la Ditta lottizzante dovrà versare € 20.000,00 per ciascun anno di proroga.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.

Il soggetto attuatore dovrà versare gli oneri di urbanizzazione primaria eccedenti l'ammontare degli scomputi ammessi, nonché il contributo per il costo di costruzione e le spese tecniche per l'Ufficio Tecnico Comunale, comprensive delle spese di collaudo, come di seguito disciplinato, così come sarà previsto in dettaglio nelle singole Sub convenzioni che regoleranno i sub compartimenti.

L'operazione di scomputo degli oneri avverrà fino alla concorrenza dell'importo ammesso allo scomputo senza emissione di fattura da parte

del soggetto attuatore nei confronti del Comune, così come previsto dall'art. 51 della L. 342/2000 e come previsto dall' Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 50/E del 22 aprile 2005 secondo cui le cessioni delle opere di urbanizzazione realizzate a computo degli oneri di urbanizzazione non sono rilevanti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

In particolare l'ammontare dovuto a seguito dello scomputo verrà contabilizzato per i singoli comparti considerando nel calcolo complessivo di ogni Sub convenzione anche quanto contabilizzato o da contabilizzare nelle Sub convenzioni già stipulate.

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare comunque tutte le opere di urbanizzazione previste dal progetto esecutivo anche nel caso in cui l'importo delle opere da eseguire superi l'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti.

Il soggetto attuatore si impegna altresì a realizzare tutte quelle opere impreviste ed imprevedibili che si rendessero necessarie per risolvere situazioni relative a impianti di qualsiasi genere esistenti nell'area oggetto di intervento o zone limitrofe comunque ricollegabili all'area stessa.

L'importo degli oneri di urbanizzazione verrà quantificato nell'esatto ammontare e valutato dall'UTC al momento della presentazione dei relativi progetti esecutivi dei singoli sub comparti che andranno a far parte integrante delle singole Sub convenzioni.

Nelle singole Sub convenzioni sarà possibile prevedere lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

**ART. 8 - SPECIFICHE IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.**

A seguito del rilascio del permesso di costruire gratuito relativo alle opere di urbanizzazione il soggetto attuatore dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico del Comune, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, l'inizio dei lavori, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

In caso di inizio dei lavori senza che sia stata preventivamente inoltrata la comunicazione di cui sopra, si applica una penale pari al 3% dell'importo dei lavori. L'importo della penale potrà essere recuperato dalla fidejussione depositata.

Con la medesima raccomandata dovrà essere inoltre comunicato il nome del Direttore dei Lavori, quello del Responsabile Tecnico di cantiere, nonché quello dell'Impresa esecutrice dei lavori medesimi. Sul cantiere dovrà essere installato un cartello che contenga la denominazione delle opere, il loro importo ed i nominativi dei soggetti di cui sopra. Nello stesso cartello dovrà essere scritto che i lavori sono eseguiti a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

ART. 9 - COLLAUDO

Il collaudo delle opere, in corso e definitivo, sarà redatto da un tecnico individuato dall'Amministrazione Comunale, a spese del lottizzante, sulla scorta della contabilità dei lavori prodotta dalla Direzione Lavori stessa secondo la normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, in particolare artt. da 156 a 186 e 199 del D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, con lettera raccomandata, dell'avvenuta ultimazione dei lavori, gli uffici tecnici comunali procederanno all'accertamento della perfetta e regolare

esecuzione delle opere, rilasciando, in caso positivo, il relativo certificato di collaudo.

Le opere relative a servizi gestiti da Aziende (gas, energia elettrica, telefono, acqua, fognature) saranno altrettanto soggette a collaudo definitivo da parte dei gestori competenti; i relativi collaudi dovranno essere presentati all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'emissione del collaudo definitivo. Fino al momento della consegna al Comune, a seguito del collaudo definitivo, le strade realizzate restano soggette al regime delle strade private gravate da servitù di transito pubblico, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Relativamente alla illuminazione pubblica, le utenze elettriche, obbligatoriamente intestate al soggetto attuatore, saranno volturate successivamente al rilascio del certificato di collaudo.

La cessione gratuita delle aree oggetto delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di rilascio del certificato di collaudo.

La manutenzione sarà a cura della società lottrizzante fino alla cessione dell'area.

ART. 10 - FIDEIUSSIONI

La società lottrizzante presterà due fideiussioni di cui una a garanzia del pagamento di € 7.000 annui ed un'altra a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione. Quest'ultima fideiussione verrà quantificata nelle singole Sub convenzioni che quantificheranno con esattezza importo e tipologia di opere di urbanizzazione da realizzare.

Il soggetto attuatore dichiara di accettare senza riserve tutte le condizioni sopra indicate e, a garanzia del completo e puntuale adempimento

dell'obbligo di pagamento totale di € 49.000,00 consegna al Comune
fidejussione assicurativa n. 163/45125238 rilasciata in data 05.11.2013 da

che prevede espressamente:

- la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta del Comune, entro 10 giorni dalla richiesta;
- che il foro competente per ogni controversia fra il garante ed il Comune è esclusivamente quello di Pisa.

**ART. 11 - TRASFERIMENTO IMMOBILI OGGETTO DELLA
PRESENTE CONVENZIONE**

In forza del trasferimento degli immobili oggetto della concessione onerosa connessa alla presente Convenzione o patte di essi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del soggetto attuatore relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti convenzione medesima.

In caso di vendita degli immobili il soggetto attuatore si impegna a rendere note all'eventuale acquirente, sin dagli impegni preliminari, le condizioni previste nella presente Convenzione.

Negli atti di trasferimento degli immobili devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente Convenzione e si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni in essa contenute.

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.

Fotocopia autenticata dell'atto di vendita sarà inviata dal venditore al Comune di Monteverdi, per lettera raccomandata entro un mese da ogni trasferimento. In caso di inadempienza verrà applicata nei confronti del venditore, una sanzione pecuniaria pari all'1% (uno per cento) del prezzo delle unità immobiliari cedute.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri suddetti, il soggetto attuatore ed i suoi successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ART. 12 - SPESE

Tutte le spese della presente Convenzione e del successivo atto di cessione delle aree a favore del Comune, afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione comprese le spese di registrazione e quant'altro, sono poste a totale carico dei soggetti attuatori.

ART. 13 - CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, anche ai sensi dell'art. 1341, secondo comma Codice Civile, le pattuizioni e le condizioni contenute negli articoli 3, 5,6,7, 9, 10 e 11 del presente atto.

ART. 14 - CONTROVERSIE

La risoluzione delle controversie tra il Comune e i proponenti relative alla presente Convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Toscana.

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI

Il soggetto attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che

potesse competere in dipendenza della presente Convenzione e autorizzano

il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova

altresi applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (*Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche*) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione non sono rilevanti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto, di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me segretario su fogli per facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano

Il legale rappresentante del Comune: [redacted]

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione: [redacted]

Il Segretario Comunale: [redacted]



RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 9 Aprile 2014, presso la sede sociale, sita in



si è riunito il C. di A. della



Sono presenti l'Ing.



per deliberare circa l'attribuzione del potere di firma al Presidente, specifico per la stipula della Convenzione fra la e il Comune di Monteverdi Marittimo, circa l'Attuazione del Piano attuativo generale di lottizzazione in Loc. Gualda, Poggio del Castelluccio, e per la stipula della Sub convenzione relativa ai Lotti "7a" e "7b".

Verificato che esistono tutte le condizioni previste, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, attribuisce il potere di firma al Presidente circa la stipula di quanto sopra detto.

Il Presidente



Il Segretario





18500

si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.

I costituiti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo,

PREMETTONO CHE:

- In data 09.10.2012 prot. num. 5409 veniva depositata presso l'Amministrazione Comunale da parte della [redacted] a firma dei progettisti [redacted] una variante in diminuzione volumetrica per complessivi mc 5.483 (pari a circa il 15% della volumetria complessiva) interessando esclusivamente i comparti 6, 7, 8 che complessivamente passano da mc 25.483 a mc 20.000 di cui mc 5.400 presso il comparto 6 mc 6.800 presso il comparto 7, mc 7800 presso il comparto 8.

- La variante di cui sopra propone una diminuzione di volumi per i comparti 6, 7, 8 al fine di creare un nuovo equilibrio funzionale distributivo ed una minore densità edificatoria.

- Con essa i comparti 6 - 7 - 8 sono stati suddivisi in sub comparti funzionali per una migliore gestione in fase realizzativa ed in particolare sono stati suddivisi in aree dove i lotti edificatori sono omogenei per accesso servizi e sottoservizi.

- La Variante in diminuzione volumetrica veniva approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 05.04.2013 conformemente alla disciplina urbanistica, con allegato schema di Convenzione Generale per la disciplina del nuovo Piano Attuativo relativamente ai comparti 6, 7, 8.

- In data 16 maggio 2013 veniva stipulato l'Atto di trasferimento fra la Società [redacted] inerente le aree che interessano i lotti 6, 7, 8 comprensive di quanto sarà ceduto al Comune in termini di verde, strade e

parcheggi.

- è stata stipulata e sottoscritta fra il Comune e la [REDACTED] la

Convenzione rep. 539 del 15.05.2014 che regola i rapporti con l'Amministrazione comunale e caratterizza gli interventi nel tempo dei comparti 6, 7, 8 costituenti l'area di intervento.

- In particolare, in attuazione dell' art. 3 della Convenzione di cui sopra che prevede la realizzazione del piano urbanistico con l'attuazione di Sub comparti autonomi e relative Sub convenzioni.

- Assunto integralmente quanto riportato in premessa nella Convenzione Generale per l'attuazione del Piano Attuativo in oggetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI CONVENUTE, COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI

La presente Sub Convenzione regola gli interventi e le fasi attuative per i sub comparti "7a" "7b" (vedi planimetria allegata sotto la lettera "B") e le relative opere di urbanizzazione.

La Società convenuta e rappresentata in questo atto, proprietaria delle aree in oggetto, assume tutte le obbligazioni di cui alla Convenzione Generale.

In prosieguo la [REDACTED] sarà denominata come "Ditta Lottizzante";

Il Comune di Monteverdi Marittimo sarà di seguito più semplicemente denominato "Comune".

ART. 2 - PROPRIETA'

La Ditta Lottizzante dichiara di essere proprietaria di tutti gli immobili compresi all'interno dei sub comparti 7A e 7B in oggetto, interessati dal Piano

Attuativo, come da atti di proprietà, visure catastali al fascicolo di progetto
allegate e precisamente Foglio 69

Parte della particella 252, ettari 2 are 51, centiare 40 – PARTE – frazionata
nelle seguenti particelle:

- Particella 254, Particella 255, Particella 256, Particella 257, Particella
258, Particella 259, Particella 260, Particella 261, Particella 262, Particella 263
Particella 265, Particella 266, Particella 267.

I beni sopra descritti sono meglio individuati nell'allegata planimetria sotto la
lettera "C".

La Ditta Lottizzante dichiara di essere proprietaria e di avere la disponibilità
degli immobili sopra descritti ad essa pervenuta mediante atto notarile ai rogiti
Glen Polesello, rep. 1152 raccolta n. 728 del 23.05.2013.

L'attuazione del Piano urbanistico in oggetto, nelle parti relative ai Sub
comparti 7a e 7b, avverrà conformemente alla Variante ed alle prescrizioni
relative a tali Sub comparti così come derivanti dalla relativa Determinazione
dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 98 del 15.05.2014.

Si intendono qui integralmente richiamate tutte le obbligazioni previste nella
Convenzione Generale.

ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il soggetto attuatore, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per
la realizzazione di quanto stabilito in premessa si obbliga a realizzare tutte le opere
di urbanizzazione previste nei sub comparti 7a e 7b in oggetto, e meglio descritte
nel progetto approvato con la succitata Determinazione che qui si intende
richiamata a formarne parte integrante e sostanziale anche se materialmente non
allegata.

Tali opere di urbanizzazione consistono in:

strade veicolari percorsi pedonali e marciapiedi spazi di sosta e di parcheggio fognature per acque nere fognature per acque meteoriche con rete di raccolta acque stradali allacciamenti e recapito delle fognature nelle reti di fognatura pubblica esistente rete idrica per l'acqua potabile spazi di verde rete pubblica di illuminazione rete di distribuzione dell'energia elettrica rete telefonica.

Resta inteso che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione avviene nel pieno rispetto del Codice dei Contratti pubblici (ex D.Lgs. n.163/2006).

ART. 4 - CESSIONE DELLE AREE A FAVORE DEL COMUNE

Il Soggetto attuatore si impegna a cedere gratuitamente al Comune tutte le aree interessate dalle opere di urbanizzazione, viabilità, verde pubblico e parcheggio pubblico oggetto della presente Sub Convenzione, così come individuate nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

In particolare le aree da cedere al Comune sono così identificate:

- Catasto Terreni Foglio 69 parte di particella 266, confinante con mappali 135, 267, 258, 259, 260, 261, 265, 252, 254, 263.
- Catasto Terreni Foglio 69 parte di particella 263, confinante con mappali 135, 266, 264, 68, 100, 101 e 69.
- Catasto Terreni Foglio 69 parte di particella 267, confinante con mappali 135, 245, 237, 180, 249, 265, 266, 254, 255, 256, 257, 258.

Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura di un collaudatore di fiducia individuato dal Comune, a spese della Società Lottizzante, così come previsto nella Convenzione Generale.

Le opere di urbanizzazione, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni e modalità attuative precisate nella presente Sub Convenzione ed in conformità agli elaborati di progetto.

ART. 5 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite da un operatore economico individuato dalla Società Lottizzante con le modalità consentite dal Codice dei contratti D. Lgs. 163/2006, così come previsto nelle disposizioni della Convenzione Generale.

ART. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il soggetto attuatore dovrà versare gli oneri di urbanizzazione primaria eccedenti l'ammontare degli scomputi ammessi come risultanti dai conteggi dei permessi a costruire rilasciati.

Le spese tecniche e le spese di collaudo qualunque esse siano, saranno a carico della Ditta lottizzante.

In particolare l'ammontare dovuto a seguito dello scomputo verrà contabilizzato per singolo comparto in ciascuna sub convenzione che verrà stipulata di volta in volta; resta inteso che sarà conguagliato tale calcolo nelle successive sub convenzioni, fino al calcolo complessivo finale che sarà portato a conguaglio nella ultima sub convenzione che sarà stipulata.

L'importo delle opere di urbanizzazione per i sub comparti "7a" e "7b", è stato quantificato dall'UTC in € 313.325,13.

Sarà previsto lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria per la parte eccedente fra quanto quantificato dall'Ufficio tecnico nella Determinazione n. 98 del 15.05.2014 (€ 313.325,13) come da computo metrico

estimativo/preventivo e l'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria.

ART. 7 - COLLAUDO

Per le opere di urbanizzazione, con il rilascio del permesso di costruire gratuito il soggetto attuatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi di legge previsti, così come elencati nella Convenzione Generale.

Il collaudo di tali opere, in corso e definitivo, sarà redatto anch'esso sulla base di quanto stabilito nella Convenzione Generale.

ART. 8 - FIDEIUSSIONE

La Società lottizzante, oltre alla fidejussione prevista per gli oneri accessori di cui alla convenzione principale, presenta una fideiussione a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il soggetto attuatore dichiara di accettare senza riserve tutte le condizioni previste nella Convenzione Generale a garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti e consegna al Comune fideiussione assicurativa n. 163/45125237 rilasciata in data 05.11.2013 da [REDACTED]

[REDACTED] il cui importo garantito ammonta a € 360.232,90 pari al costo stimato delle opere di urbanizzazione, desunto dalla perizia approvata dal competente Ufficio Tecnico del Comune, maggiorato del 15% (QUINDICI per cento), a garanzia dell'eventuale aumento dei prezzi. Il suddetto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

Fino alla data di svincolo definitivo della fideiussione da parte del Comune la Società Lottizzante dovrà pagare regolarmente il premio annuale della polizza stessa.

Per tutte le condizioni e gli obblighi si fa riferimento a quanto stabilito nella
Convenzione Generale.

ART. 9 - CESSIONE CONVENZIONE

In forza del trasferimento degli immobili oggetto della concessione onerosa
connessa alla presente Sub convenzione o parte di essi, gli acquirenti e
successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione
giuridica del soggetto attuatore relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi
nascenti dalla Sub convenzione medesima.

ART. 10 - SPESE

Tutte le spese della presente convenzione e del successivo atto di cessione delle
aree di cui all'art. 3, afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in
cessione comprese le spese di registrazione e trascrizione quant'altro, sono
poste a totale carico dei Soggetti attuatori.

ART. 11 - CONTROVERSIE

La risoluzione delle controversie tra il Comune e la Società lottizzante,
relative alla presente Sub convenzione sono regolate secondo quanto previsto
nella Convenzione Generale.

ART. 12 - SPONSORIZZAZIONE

Con la presente Sub convenzione sarà riconosciuta da parte della Ditta
Lottizzante al Comune a titolo di sponsorizzazioni una cifra pari a €10.000,00
da versare alla ultimazione di tutti i lavori di costruzione previsti nei Sub
comparti in oggetto.

Il legale rappresentante del Comune: [redacted]

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione: [redacted]

Il Segretario Comunale: [redacted]



RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 9 Aprile 2014, presso la sede sociale, sita in [redacted]
[redacted] si è riunito il C. di A. della [redacted]

Sono presenti l'Ing. [redacted]
[redacted] per deliberare circa l'attribuzione del potere di firma al Presidente, specifico per la stipula della Convenzione fra la [redacted] e il Comune di Monteverdi Marittimo, circa l'Attuazione del Piano attuativo generale di lottizzazione in Loc. Gualda, Poggio del Castelluccio, e per la stipula della Sub convenzione relativa ai Lotti "7a" e "7b".

Verificato che esistono tutte le condizioni previste, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, attribuisce il potere di firma al Presidente circa la stipula di quanto sopra detto.

Il Presidente - [redacted]

Il Segretario - [redacted]

D.
[redacted]


[redacted]

Per copia conforme all'originale per uso Consiglio
di 15/05/2014

Il Segretario Comunale

[redacted]

[redacted]



Strada

Aree da cedere al comune Lotto 7b

Provinciale

Aree da cedere al comune

7a
mq 11.140

7b
mq 7.475

7c
mq 4.815


p
mq 308

370

p
mq 220

Consorzio servizi: Letastali - Direttore Dott. [REDACTED]

Visura telematica (0,90 euro)



N=18400

E=63700

I Particella: 254

Comune: MONTEVERDI MARITTIMO

Foglio: 68

Dimensione cornice: 534,000 X 378,000 metri

Scala originale: 1:2000

30-Mag-2013 10:25
Prot. n. 165394/2013